



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 35

09/01/2024

Oggetto: Sostegno alle aziende suinicole che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure di contenimento dei focolai di PSA – Istruzioni operative AGEA N. 107

Allevatori Soci
Loro sedi

Si trasmettono in allegato le Istruzioni operative AGEA del 14/12/2023 che, in attuazione del DM 29 settembre 2023, dettano le modalità per la presentazione della richiesta di aiuto da parte delle imprese agricole della produzione primaria e delle imprese del settore della macellazione e trasformazione di carni suine colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e commercializzazione dei prodotti derivati dovute alla PSA.

Per le imprese di allevamento, le Istruzioni precisano che il richiedente deve risultare detentore/operatore o proprietario di un allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle Ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana di cui all'elenco Allegato I bis, relativamente a quelli censiti nella BDN per il periodo di riferimento (allevamento attivo nel periodo compreso fra il 1° luglio 2022 ed il 31 luglio 2023).

Le domande di aiuto possono essere presentate, tramite l'assistenza di un CAA, dal 15 gennaio 2024 entro e non oltre il 15 febbraio 2024.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Gallo

All. cit.

RICONOSCIUTA GIURIDICAMENTE - D.P.R. 2031 DEL 23-12-1962

COD. FISC. 02072290584 - PART. IVA 01028581005

CCIAA ROMA 862427

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 107

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

E p.c.

Al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l’Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA

A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A
Via Aurora 43,
00187 ROMA

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione del sostegno delle aziende suinicole italiane che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale 28 luglio 2022 n. 336168, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. CAMPAGNA 2023.

1. PREMESSA

La filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA in seguito all'adozione di provvedimenti contenenti misure di prevenzione, eradicazione e contenimento della epizoozia in corso. Con particolare riferimento al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, il Decreto Ministeriale (DM) 29 settembre 2023, n. 534026 disciplina talune misure di sostegno alle aziende suinicole italiane che hanno subito di conseguenza danni indiretti.

Lo stanziamento per la campagna 2023 è di 19.644.443,25 euro.

Il riparto delle risorse disponibili (articolo 1, comma 3, del DM 29 settembre 2023, n. 534026) è così articolato:

- a) il 60% è destinato alle Piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
- b) il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto limitatamente ai danni subiti nel periodo oggetto delle misure di sostegno (art. 3 comma 1 del DM 29 settembre 2023, n. 534026).

I sostegni sono concessi:

- alle imprese che svolgono produzione agricola primaria in regime di cumulo con altri aiuti di Stato, purché ciò non comporti il superamento dell'intensità di aiuto oltre i livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (art.1 comma 4 del DM 29 settembre 2023, n. 534026);
- alle PMI e Microimprese del settore della trasformazione e macellazione, purché nei limiti fissati dal regime di aiuti (*de minimis*) ex Reg. (UE) 1407/2013 (art.1 comma 5 del DM 29 settembre 2023, n. 534026).

Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione di cui al Reg (UE) n. 2022/2472, per quanto concerne la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti dedicati alla trasformazione ed alla macellazione esclusivamente nell'ambito del regime *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati in allegato 1

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Possono accedere al regime di sostegno le imprese agricole della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle fattispecie riportate nei paragrafi 4 e 5 ed inclusi gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA E DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSTEGNO

Il richiedente deve risultare detentore/operatore o proprietario di un allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle Ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana, di cui all'elenco **Allegato I^{bis}**, relativamente a quelli censiti nella BDN per il periodo di riferimento (allevamento attivo nel periodo compreso fra il 1° luglio 2022 ed il 31 luglio 2023). Si rappresenta che il dato rilevante è quello relativo all'ultima detenzione. Nel caso in cui, a parità di codice allevamento, risulti che il detentore/operatore ed il proprietario corrispondono a soggetti diversi, prevale, quale richiedente legittimato, la figura del detentore/operatore dell'allevamento per il cui codice si fa richiesta di sostegno.

Nel caso in cui sussistano rapporti di soccida, deve essere presente la dichiarazione liberatoria del soccidante/soccidario e la domanda può essere presentata da uno soltanto fra soccidante e soccidario. Nel caso di pluralità di soccidari, il soccidante può limitarsi alla presentazione della domanda per il codice allevamento per il quale abbia ottenuto la liberatoria dal corrispondente soccidario.

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche presenti in BDN (Banca Dati Nazionale zootecnica):

- a) verri;
- b) scrofe;
- c) scrofette;
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti.

Per le PMI e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella seguente Tabella I.

In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

La Tabella I elenca gli interventi e specifica per ciascuno di essi l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo il cui prospetto è riportato in domanda in relazione a ciascun codice allevamento ASLL come presente in Banca Dati Nazionale (BDN):

TABELLA I - DM 29 settembre 2023, n. 534026 PERIODO 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023							
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore medio/capo € (a)	RICAVO REALIZZATO A CAPO nel periodo (b)	n. CAPI (c)	INDENNIZZO (a-b) * (c)
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.1 SCROFE	COMUNI	GRAVIDE	660,59 €			
			VUOTE	361,28 €			
		IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE	957,86 €			
			VUOTE	523,85 €			
		IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE	759,68 €			
			VUOTE	415,47 €			

TABELLA I - DM 29 settembre 2023, n. 534026
PERIODO 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore medio/capo € (a)	RICAVO REALIZZATO A CAPO nel periodo (b)	n. CAPI (c)	INDENNIZZO (a-b) * (c)
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE	1.189,07 €			
			VUOTE	650,30 €			
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.2 SCROFETTE	COMUNI	GRAVIDE	542,81 €			
			VUOTE	243,49 €			
		IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE	787,07 €			
			VUOTE	353,06 €			
		IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE	624,23 €			
			VUOTE	280,02 €			
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE	977,05 €			
			VUOTE	438,23 €			
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.3 VERRI	COMUNI		500,73 €			
		IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE		397,13 €			
		IBRIDE DA PRODUZIONE		621,13 €			
		RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE		690,66 €			
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.4 SUINETTI FINO A 10 KG			56,12 €			
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.5 SUINI DA MACELLO	90/115 KG.		1,18 €			
		115/130 KG.		1,19 €			
		130/144 KG.		1,20 €			
		144/156 KG.		1,32 €			
		156/176 KG.		1,40 €			
		176/180 KG.		1,26 €			
		180/185 KG.		1,22 €			
		OLTRE185 KG.		1,22 €			
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.6 SUINI DA RISTALLO	15 KG.		4,83 €			
		20 KG.		3,59 €			
		25 KG.		3,35 €			
		30 KG.		3,01 €			
		40 KG.		2,50 €			
		50 KG.		2,50 €			
		60 KG.		1,90 €			
		65 KG.		1,89 €			
		80 KG.		1,65 €			
		100 KG.		1,58 €			

**TABELLA 1 - DM 29 settembre 2023, n. 534026
PERIODO 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023**

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI	Valore produzione suinetti/settimana (a)	n. SETTIMANE ALLEVAMENTO PERSE (b)	INDENNIZZO (a*b) *n-CAPI
2 Interruzione riproduzione scrofe	2.1 SCROFE CIRCUITO DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE			25,80 €		
2 Interruzione riproduzione scrofe	2.2 SCROFE CIRCUITO NON DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE			17,53 €		

TABELLA 1 - DM 29 settembre 2023, n. 534026
PERIODO 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI	Indennizzo settimanale a capo (a)	n. SETTIMANE ALLEVAMENTO PERSE (b)	INDENNIZZO (a*b) *n-CAPI
3 Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.1 SUINO DAALLEVAMENTO 30 KG	ALLEVAMENTO DA INGRASSO			59,40 €		
3 Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO			61,20 €		
3 Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.3 SUINO DA MACELLO DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO			83,30 €		

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	n. CAPI	Indennizzo settimanale a capo (a)	n. SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO (b)	INDENNIZZO A CAPO (a*b)
4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.1 SUINO DAINGRASSO	ALLEVAMENTO DA INGRASSO			6,44 €		
4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.2 SUINETTI	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE			3,71 €		

- 1) **INTERVENTO 1 “Deprezzamento animali per vendita anticipata” (art. 3, comma 1, lettera “a” DM 0534026/2023).** L’intervento 1 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni dell’Allegato I^{bis} e ricade nella zona di Restrizione I di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Le due condizioni sono cumulative. Nella zona di Restrizione I le aziende hanno potuto continuare l’attività di allevamento, seppur rispettando alcune norme sulla biosicurezza e di movimentazione dei capi diversamente da quelli situati nella Zona di Restrizione II che hanno avuto provvedimenti di limitazione delle movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario come definito nell’articolo 3, punto B ii iii dell’Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM Ordinanza 24 agosto 2023 n. 5/2023: “*Il servizio veterinario competente quale “Autorità competente locale” (ACL) programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento; iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini presenti*

negli altri allevamenti di tipo commerciale, “dispone e verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento”.

Il deprezzamento animali per vendita anticipata dei capi degli allevamenti situati nelle zone di Restrizione I è pertanto ammissibile laddove l'applicazione delle norme per il contenimento della diffusione della PSA abbia determinato una diminuzione del prezzo di vendita rispetto al periodo precedente il manifestarsi della epizootia.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 1.5 e 1.6 (secondo la codifica inserita nella Tabella I):

- il NR. TOTALE DI KG (b) viene desunto dalle fatture che dimostrino i kg di carne venduti e dalle quali si possa evincere il "tipo genetico" (vedi colonna omonima in Tabella I) relative al RICAVO TOTALE nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023;
- RICAVO TOTALE periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023 (c) viene desunto dall'imponibile fatturato;

2) **INTERVENTO 2 “Interruzione riproduzione scrofe” (art. 3, comma 1, lettera “b” DM 0534026/2023).**

L'intervento 2 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni dell'Allegato I^{bis} e ricadente nella zona di Restrizione II di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Le due condizioni sono cumulative. Nella zona di Restrizione II le aziende hanno subito provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario come definito nell'articolo 3, punto B ii iii dell'Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM Ordinanza 24 agosto 2023) n. 5/2023. Il periodo di riferimento è sempre quello compreso fra il 1° luglio 2022 ed il 31 luglio 2023. Per numero di capi si intende il numero di scrofe in riposo riproduttivo ovvero non ingravidate e che quindi non produrranno suinetti, moltiplicato per il numero di settimane di riposo riproduttivo. Di seguito la formula per il calcolo del sostegno:

numero di scrofe × settimane di riposo riproduttivo × importo unitario (tabella I)

Si rappresenta che:

- per numero di **settimane di allevamento perse**, si considerano le settimane che vanno dal 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.
- Per **numero di capi**, si considera il numero di scrofe presenti in allevamento nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 desunte dal **registro di stalla**;

3) **INTERVENTO 3 “Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento” (art. 3, comma 1, lettera “c” DM 0534026/2023).** L'intervento 3 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni

dell'Allegato I^{bis} e ricadente nella zona di Restrizione II di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Le due condizioni sono cumulative. Nella zona di Restrizione II le aziende hanno avuto provvedimenti limitativi delle movimentazioni e che hanno imposto il vuoto sanitario come definito nell'articolo 3, punto B ii iii dell'Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM Ordinanza 24 agosto 2023) n. 5/2023. L'indennizzo viene calcolato secondo la seguente formula:

$$\left(\frac{\text{numero animali commercializzati nel 2022}}{52 \text{ settimane}} \right) \times \text{numero di settimane vuoto sanitario}$$

Le settimane di allevamento perse per vuoto sanitario si calcolano come segue:

- **se l'azienda ha ricevuto un provvedimento che impone un piano di abbattimento**, a partire dalla data dell'ultimo abbattimento effettuato;
- **se l'azienda non ha avuto un provvedimento di abbattimento**, a partire dalla data del giorno dello svuotamento completo dell'allevamento che corrisponde alla data di fine macellazione dei capi (data desunta dal registro di stalla).

In base al tipo genetico da valutare nella richiesta di indennizzo:

- per il tipo 3.1 SUINO DA ALLEVAMENTO FINO A 30 KG: vengono inseriti i capi fatturati nel 2022 venduti per l'ingrasso;
- per il tipo 3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP DA 160 A 176 KG. vengono inseriti i capi fatturati nel 2022 macellati e non inseriti in circuito dop;
- per il tipo 3.3 SUINO DA MACELLO DOP DA 160 A 176 KG.: vengono inseriti i capi fatturati nel 2022 macellati e appartenenti a circuiti dop;

Per quantificare il NUMERO CAPI che possono essere inseriti nella richiesta di indennizzo, partendo dal numero capi macellati nel 2022, desumibili dalle fatture e/o dai DDT, si riproporzionano i capi rispetto al numero delle settimane del prolungamento del vuoto sanitario, secondo la seguente formula:

$$\text{capi oggetto di indennizzo} = \left(\frac{\text{capi fatturati nel 2022}}{52 \text{ settimane}} \right) \times \text{settimane di vuoto sanitario}$$

Il calcolo dell'indennizzo, infine, viene effettuato con la seguente formula:

$$\text{Indenizzo} = \text{numero capi 2022} \times \text{numero settimane di vuoto} \\ \times \text{importo unitario per tipo genetico}$$

4) **INTERVENTO 4 “Maggiori costi di produzione per prolungato allevamento (blocco trasferimento)” (art. 3, comma 1, lettera “d” DM 0534026/2023).** L’intervento 4 è ammissibile se il codice allevamento è ricompreso nei Comuni dell’Allegato Ibis e ricadente nella zona di Restrizione II di cui al Reg. (UE) n. 2021/605, Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021. Le due condizioni sono cumulative. Nella zona di Restrizione II le aziende hanno avuto provvedimenti di limitazione delle movimentazioni con la conseguenza di un periodo di allevamento dei suini protrattosi per un tempo superiore a quello solitamente impiegato per la macellazione, come definito nell’articolo 3, punto B ii iii dell’Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (DPCM Ordinanza 24 agosto 2023) n. 5/2023. Per calcolare il numero di settimane di prolungato allevamento:

- se l’allevatore è nel circuito DOP, considerato che il disciplinare prevede l’allevamento per 9 mesi e un giorno è possibile uniformare il calcolo e per tutti calcolare le settimane eccedenti tale periodo;
- altrimenti si può prendere come riferimento il tempo medio del ciclo produttivo degli ultimi due anni (2020 e 2021) e pertanto calcolare, per differenza con il valore medio, le settimane di prolungato allevamento dovuto alle restrizioni sulle movimentazioni;

Il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) al quale è stato eventualmente sottratto il numero di giorni di fermo sanitario obbligatorio.

Le settimane di vuoto sanitario vengono calcolate al massimo a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023.

5. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO ALLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA MACELLAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE E DETERMINAZIONE DELL’AIUTO

Il richiedente è un’impresa di macellazione di suini e/o azienda di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadente **in una o più** delle seguenti condizioni:

1. ubicazione dell’impresa nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 indicati nell’ **Allegato I^{bis}**;
2. l’impresa non ha potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell’ **Allegato I^{bis}** nel periodo indicato al punto 1;
3. per gli stabilimenti aventi l’autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, comprovata

impossibilità di esportazione di carni suine o prodotti trasformati di carni suine, a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere di Stati terzi, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

Le aziende ammissibili al sostegno operano nella macellazione e trasformazione delle seguenti categorie merceologiche presenti in BDN (Banca Dati Nazionale zootecnia):

- a) verri;
- b) scrofe;
- c) scrofette;
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti;
- f) prosciutti;
- g) prodotti di salumeria;
- h) tagli di carne suina.

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- **certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine** con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell'anno precedente “indenne dalla malattia” nonché con la messa a disposizione delle relative fatture per i controlli. I ricavi saranno dettagliati come di seguito indicato in Tabella II;
- **certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per la mancata esportazione** con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nell'ultimo anno indenne da malattia nei Paesi terzi che hanno successivamente elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di “regolare esportazione”, rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come riportato nella successiva Tabella II.

La Tabella II specifica in particolare, per ciascun intervento, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo (un prospetto corrispondente è riportato nel modello di domanda).

I sostegni sono determinati fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfetariamente come da formula di seguito riportata:

Agli interventi definiti nella Tabella II - A, si aggiunge il deprezzamento del taglio PANCETTONE così determinato come somma dei risultati di una o più delle formule riportate in Tabella II - A alla riga “riduzioni macellazione pancettone (se il risultato è pari o inferiore a zero il danno si considera non subito)”.

- **INTERVENTO 5 “Riduzione Macellazioni” (art. 3, comma 1, lettera “e” DM 0534026/2023).** Nel caso di prodotti trasformati (es. salumi) si deve prendere come riferimento il valore economico del taglio di carne fresca utilizzato per il corrispondente prodotto trasformato. Nel caso in cui dovessero pervenire fatture di suini macellati a capo, bisognerà richiedere comunque la “resa” dell’animale macellato con la distinta dei tagli prodotti in macellazione;

I kg di carne suina vengono desunti dalle fatture delle carni suine vendute nel periodo compreso fra il 1 luglio ed il 31 luglio dell'anno precedente "ultimo anno indenne dalla malattia". Nel caso in cui la fattura riguardasse il numero di suini o i kg di suini macellati venduti, si richiede all’azienda di individuare, in base alla “resa” dell’animale macellato, i tagli in kg di carne fresca. Nel caso in cui le fatture riguardassero i prodotti trasformati, si richiede di individuare, in base alla “resa” dell’animale macellato, i tagli in kg di carne fresca utilizzati per produrre i prodotti trasformati.

- **INTERVENTO 6 “Mancato export e deprezzamento merce” (art. 3, comma 1, lettera “f” DM 0534026/2023).** Il calcolo dell’indennizzo dovrà ricomprendere tutte le fatture export 2022 e 2023 nei periodi 1/7/2021-31/7/2022 e 1/7/2022-31/7/2023 verso i Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute.

TABELLA II B - SETTORE DELLA MACELLAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE PROSPETTO DANNI INDIRECTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022									
INTERVENTO	Paese di Destinazione di cui alla tabella 2	Costo certificazioni (1)	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc (2)	EXTRA Logistica/nolo/doganane Come da fatture (3)	Costo distruzione prodotto (4)	EXP22 fatturato export 2021 verso uno o più dei Paesi nel periodo 1 luglio 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultato dalle dichiarazioni all'esportazione (a)	EXP23 - fatturato export 2023 verso uno o più dei Paesi nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2023 come risultato dalle dichiarazioni all'esportazione (b)	COSTEXP23 - costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i Paesi nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2023 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato nelle colonne (1-2-3-4). (c)	INDENNIZZO a -b + c

TABELLA II B - SETTORE DELLA MACELLAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022										
6	Mancato export e deprezzame nto merce									

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

In considerazione della particolare natura dell'intervento in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico alle imprese zootecniche, la presentazione delle domande avverrà sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN per quanto concerne la parte anagrafica dell'azienda.

Il soggetto beneficiario presenta ad AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da facsimile allegato.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE E PERIODO DI PAGAMENTO DEI SOSTEGNI

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **15 gennaio 2024 entro e non oltre il 15 febbraio 2024**. Il pagamento è versato in un'unica soluzione ai beneficiari a partire **dal 3 giugno 2024**.

8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento è versato in un'unica soluzione ai beneficiari, al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e a quelli previsti dal successivo paragrafo 10 e previsti dalle seguenti disposizioni:

- comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

9. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

9.1. Verifiche di ammissibilità

Fatte salve le verifiche ad opera dell'Organismo di Coordinamento, in conformità alle Circolari AGEA n. 78718 del 24 ottobre 2023 e n. 85091 del 16 novembre 2023, l'Organismo Pagatore provvederà all'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica della esistenza del codice allevamento di suini attivo in BDN nell'anno 2023 (periodo 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023);
6. verifica che i medesimi sostegni sugli stessi allevamenti non siano richiesti da più beneficiari;
7. verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili;
8. verifica che, laddove sul medesimo intervento "indennizzo per il deprezzamento dei capi" sia già stato riconosciuto l'indennizzo massimo, non sarà possibile erogare risorse per altri interventi del DM, in quanto si configurerebbe come un doppio finanziamento;
9. verifica della presenza delle dichiarazioni che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Gli allevamenti sui quali sono evidenziate irregolarità sono considerati non ammissibili all'aiuto.

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale citato, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014. Tale controllo è effettuato da AGEA Coordinamento. Sarà effettuato da AGEA Coordinamento un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

L'Organismo Pagatore AGEA assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermate allegata alle domande stesse e della documentazione che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non è inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

10. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA comunicherà:

A. al richiedente:

- il riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

B. al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso:

10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard

e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Organismo Pagatore

Pier Paolo Fraddosio

Allegato Ibis - Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

1. Le seguenti zone soggette a restrizioni I:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi;

nella provincia di Asti, i comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto;

nella provincia di Cuneo, i comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo.

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca;

nella provincia di Savona, i comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

Regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere;

nella provincia di Parma, comune di Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro).

Regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino;

Regione Lazio:

nella provincia di Roma

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

a ovest: il comune di Fiumicino;

a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio;

a est: i comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

Regione Calabria:

Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'Ilario dello Ionio, Agnana Calabria, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoa.

2. Le seguenti zone soggette a restrizioni II:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda,

Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzolo Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto:

nella provincia di Asti, i comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,

nella provincia di Cuneo, il comune di Saliceto;

Regione Lazio

l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1".

provincia di Rieti (per i comuni della provincia di Rieti, le misure speciali di controllo della malattia sono state introdotte a partire dal 1° giugno 2022 come stabilito dalla DECISIONE (UE) 2022/875 del 1° giugno 2022 e successivamente abrogate il 25 ottobre 2022 come previsto dal REG (UE) 2022/2067 del 25 ottobre), i comuni di Borgo Velino, Micigliano, Posta; Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto e Fiamignano;

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, , Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure,

Borzonasca;

nella provincia di Savona, i comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

Regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Monteseale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla,

Regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba.

Regione Calabria:

nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà m Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.

3. Le seguenti zone soggette a restrizioni III:

Regione Calabria:

Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco.

4. Aree istituite a livello dell'unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2 Parte A del Regolamento di ESECUZIONE (UE) 2023/1485 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2023)

Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia²

Regione Campania:

nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torraca.

Regione Basilicata:

nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro.

5. Zone soggette a restrizione incluse dal ministero della salute 3 ISTAT

	COMUNI	ISTAT_NOZE	ISTAT_REGI	REGIONE	PROVINCIA	SIGLA_PROV	ZONA
010048	REZZOAGLIO	10048	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010052	ROVEGNO	10052	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010042	ORERO	10042	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010024	FONTANIGORDA	10024	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010053	SAN COLOMBANO CERTENOLI	10053	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010019	COREGLIA LIGURE	10019	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010056	SANTO STEFANO D'AVETO	10056	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010034	MEZZANEGO	10034	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010010	CARASCO	10010	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010005	BORZONASCA	10005	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010005	BORZONASCA	10005	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
033020	FERRIERE	33020	08	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PC	I
018017	BORGORATTO MORMOROLO	18017	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018037	CASTEGGIO	18037	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	I
018105	OLIVA GESSI	18105	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	I
018095	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	18095	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	I
018073	GODIASCO	18073	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018126	ROCCA SUSELLA	18126	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018064	FORTUNAGO	18064	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018094	MONTALTO PAVESE	18094	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	I
018098	MONTESEGALE	18098	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018016	BORGO PRIOLO	18016	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018122	RIVANAZZANO	18122	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II

	COMUNI	ISTAT_NOZE	ISTAT_REGI	REGIONE	PROVINCIA	SIGLA_PROV	ZONA
018155	TORRAZZA COSTE	18155	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018121	RETORBIDO	18121	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018057	CORVINO SAN QUIRICO	18057	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	I
018051	CODEVILLA	18051	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	II
018025	CALVIGNANO	18025	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	I
018182	VOGHERA	18182	03	LOMBARDI A	PAVIA	PV	I
006188	VOLPEDO	6188	01	PIEMONTE	ALESSAND RIA	AL	II
006040	CASALNOCETO	6040	01	PIEMONTE	ALESSAND RIA	AL	II
034040	TORNOLO	34040	08	EMILIA ROMAGNA	PARMA	PR	I

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 1407/2013
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Reg. (UE) n. 1308/2013
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- Reg. (UE) n. 702/2014
Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Reg. (UE) n. 2021/2115
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n.

1307/2013;

- Reg. (UE) n. 2021/2116
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2022/2472
Regolamento della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- Decisione (UE) n. 2022/62
Decisione di esecuzione della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- Reg. (UE) n. 2016/429
Regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- Reg. (UE) n. 2020/687
Regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
- Reg. (UE) n. 2023/594
Regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- Reg. (UE) n. 2023/1080
Regolamento di esecuzione della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni Comuni della provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II);
- Reg. (UE) n. 2023/1485
Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del

regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

- Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in particolare l'articolo 26, comma 1 e comma 3, con cui, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

- Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 2950

Articolo 2, comma 2-quinquies, riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;

- Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022

inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

- Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022)

Ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022) ed il successivo dispositivo congiunto del Ministero della salute e il Commissario straordinario alla peste suina africana del 1°giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni della provincia di Rieti e dell’Aquila sottoposti a restrizione sanitaria, ovvero in “zona infetta”;

- Ordinanza n. 4/2022 (DPCM 25/02/2022) Ordinanza Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana Ordinanza n. 4/2022;

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2022 n. 0336168

Decreto ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)”.

- Ordinanza n. 5/2023 (G.U. Serie Generale , n. 203 del 31 agosto 2023)

Ordinanza 24 agosto 2023 Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. Ordinanza n. 5/2023;

- Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 settembre 2023 n. 534026

Decreto ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023”;

- Circolare AGEA n. 078718 del 24 ottobre 2023

Modalità di attuazione del DM n. 534026 del 29 settembre 2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023;

- Circolare AGEA n. 85091 del 16 novembre 2023

Integrazione alla Circolare AGEA n. 78718 del 24 ottobre 2023. modalità di attuazione del DM n. 534026 del 29 settembre 2023. intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.

- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-1.
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

L'aiuto è concesso in regime “de minimis” per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis*

già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese cheinsieme ad esso costituiscono *un'impresa unica*²;

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto de minimis non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

[Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva \(DURC\)](#)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 “le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

[Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 \(articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602\)](#)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

[Allegato 2.4 Documentazione Antimafia \(articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\)](#)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'articolo

1 comma 2 del DM 29 settembre 2023 n. 534026.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato..

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento
---------------------------------	---

	<p>dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p>

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	<p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	3
4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA E DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSTEGNO	3
5. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO ALLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA MACELLAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'AIUTO	10
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	15
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE E PERIODO DI PAGAMENTO DEI SOSTEGNI.....	15
8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	15
9. CONTROLLI.....	16
9.1. Verifiche di ammissibilità.....	16
10. COMUNICAZIONI.....	17
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO	17
Allegato Ibis - Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.....	19
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	24
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	24
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	26
Fascicolo Aziendale.....	28
Documentazione antimafia	28
Registro Aiuti di Stato	29
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	29
Regolarità fiscale	30
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi	30
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ...	30

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	31
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	32
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	32
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	33